



42472
- 6 OTT. 2020

CITTA' DI MODICA



Patrimonio dell'Umanità

Provincia di Ragusa

VII SETTORE - S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sportello
Unico
Attività
Produttive

PROVVEDIMENTO UNICO N. 24 /SUAP DEL - 6 OTT. 2020

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 11/04/2018 prot. n. 21036 dal sig. Di Lorenzo Michele nato a Modica (RG) il 12/10/1953 e ivi residente in Via Pola n. 1 Codice Fiscale: DLR MHL 53R12 F258A nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede legale a Modica in C.da Michelica - Zona Artigianale, Partita I.V.A.: 00240510883, intesa ad ottenere il provvedimento unico per la realizzazione di un locale deposito nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 103, p.lla 663, lotto 57, della superficie di mq. 501, in ampliamento dell'impianto produttivo adibito a " falegnameria " distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 103, p.lla 972, sub. 1, sito a Modica all'interno dell'area P.I.P. in C.da Michelica, lotti 58 - 59 - 60 - 61 - 62, zona "D2" del P.R.G.;

CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo in data 11/04/2018 all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

CONSIDERATO che la Struttura Unica ha richiesto agli organi consultivi di compiere le valutazioni e istruttorie di esclusiva competenza (endo procedimenti) e di pervenire alle conseguenti determinazioni necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

CONSIDERATO che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle conseguenti determinazioni endoprocedimentali;

VISTO la nota del 13/03/2019 con la quale viene trasmesso il parere del Settore



Urbanistica del Comune di Modica;

VISTO la nota prot. n. 0022453 del 29/01/2019 con la quale viene trasmesso il parere dell'Ufficio dei Genio Civile di Ragusa, prat. n. 1335/SUAP;

VISTO la nota prot. 2870/U.O.03 del 26/11/2018 con la quale viene trasmesso il parere della Soprintendenza ai BB.CC. ed Ambientali sez. di Ragusa, posizione BN 6902/2 MD 2091;

VISTO l'autocertificazione igienico sanitaria resa ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 recepito in Sicilia giusto art. 1 comma 1 della L.R. n. 16/20016;

VISTO l'art. 8, comma 6, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 16 - "*Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali.*", il presente provvedimento viene rilasciato in esenzione del contributo di costruzione;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020;

VISTA la Disposizione di servizio e attribuzione di responsabilità del procedimento prot. n. 64252 del 20/11/2018;

VISTO il D.Lgs. 112/2008 e il D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

VALUTATE, ai fini di esclusivo carattere amministrativo del procedimento di che trattasi, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento unico finale;

FATTA salva la responsabilità prettamente tecnica sugli atti endoprocedimentali acquisiti, quali pareri, valutazioni e istruttorie di esclusiva competenza degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riguardo e sono pervenuti alle sopra indicate determinazioni;

FATTA salva, altresì, la responsabilità sulle autocertificazioni in cui il dichiarante

così come previsto dalle leggi speciali in materia, assume su di se tutte le responsabilità civili e penali di quanto dichiarato;

DATO ATTO della mancanza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo ai sottoscritti;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento di cui al procedimento unico prot. n. 21036 del 11/04/2018 nei termini indicati nel dispositivo che segue;

RILASCI A

In base alle sopraindicate determinazioni delle Amministrazioni competenti, al sig. Di Lorenzo Michele nato a Modica (RG) il 12/10/1953 e ivi residente in Via Pola n. 1 Codice Fiscale: DLR MHL 53R12 F258A nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede legale a Modica in C.da Michelica - Zona Artigianale, Partita I.V.A.: 00240510883, il provvedimento unico per effettuare la realizzazione di un locale deposito nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 103, p.la 663, lotto 57, della superficie di mq. 501, in ampliamento dell'impianto produttivo adibito a "falegnameria" distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 103, p.la 972, sub. 1, della superficie catastale di mq. 2.503, sito a Modica all'interno dell'area P.I.P. in C.da Michelica, lotti 58 - 59 - 60 - 61 - 62, zona "D2" del P.R.G..



DA ATTO

che le opere in consistono per come descritto nel parere del Settore Urbanistica del Comune di Modica nella realizzazione di un manufatto della superficie coperta di mq. 225,00 ed una volumetria di mc. 1.503,00, da destinare a deposito in ampliamento dell'impianto produttivo esistente, in

conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti e a qualsiasi altra normativa pertinente.

Il presente provvedimento è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Vincolo dell'area su cui insiste il fabbricato distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 103, p.lla 972, sub. 1, lotti 58 – 59 – 60 – 61 – 62, della superficie catastale di mq. 2.503, e dell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 103, p.lla 663, lotto 57, della superficie di mq. 501, il tutto per una superficie catastale complessiva pari a mq. 3.003, sita a Modica all'interno dell'area P.I.P. in C.da Michelica, zona "D2" del P.R.G., in testa alla Ditta "Di Lorenzo Michele", per una volumetria autorizzata di mc. 1.503,00, che sommata alla volumetria esistente, pari a mc. 6.412,50, determina una volumetria complessiva pari a mc. 7.915,50, secondo una densità edilizia fondiaria massima minore di 3 mc./mq.; in sostituzione del vincolo già effettuato in occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa dell'Autorizzazione n. 105/SUAP del 29/11/2010;
- Vincolo alla destinazione d'uso del fabbricato da adibire a "locale deposito, in ampliamento dell'impianto produttivo adibito a " falegnameria", come specificato nella documentazione tecnica esaminata dalle Amministrazioni competenti;
- Vincolo a mantenimento a parcheggio permanente della superficie di mq. 45,00, in aggiunta del parcheggio permanente della superficie di mq. 220,00, la quale a norma dell'art. 9 ultimo comma della L.R. N. 37/85, costituisce pertinenza delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile; in sostituzione del vincolo già effettuato in occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa dell'Autorizzazione n. 105/SUAP del 29/11/2010;



- Quanto sopra visti, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 1

- Per quanto attiene l'esecuzione delle opere, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei lavori, previa denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento pena decadenza del provvedimento stesso,

- E' fatto obbligo, di presentare a questo Ufficio la suddetta comunicazione di inizio lavori a firma della ditta e del direttore dei lavori, con l'indicazione del nominativo della impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b (Dichiarazione dell'organico medio annuo) e b-bis (Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C.) dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494 del 1996, (comma così modificato dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276 del 2003, poi dall'art. 20, comma 10 del D.Lgs. n. 251 del 2004). Si precisa che in assenza della sopraindicata documentazione, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

- La comunicazione di inizio lavori dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni di cui alle Circolari A.R.T.A. n. 2 e 3 del 28/06/2007 e successiva modifica del con D.L. n. 4 del 16/04/2008 per lo scarico dei materiali provenienti dalle demolizioni, dai residui di lavorazione e di risulta, oltre quanto disposto dall'Assessorato all'Ecologia di questo Comune con nota prot. n. 49736 del 27/09/2007 (le ditte interessate dovranno indicare la discarica da utilizzare per il materiale di demolizione e di risulta delle lavorazioni edili);



- Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall' inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta un nuovo provvedimento;

- Il presente atto autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi della concessione e l'oggetto dei lavori, il nome e cognome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice;

- La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, rimanendo questo Comune del tutto estraneo;

- Una volta terminata la realizzazione delle opere, l'utilizzo della costruzione può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 20/11/2016, n. 222, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 2

PRESCRIZIONI SPECIALI.

- Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere della Soprintendenza ai BB.CC. ed Ambientali sez. di Ragusa, di seguito indicate:
 - *L'esecuzione di tutte le opere di escavazione deve essere preceduta da accertamenti archeologici che dovranno svolgersi alla presenza di personale della U.O.04 per i Beni Archeologici di questa Servizio Soprintendenza. La ditta dovrà con congruo anticipo (almeno quindici giorni prima) comunicare*

con nota scritta alla Soprintendenza BB.C.A. di Ragusa la data di inizio lavori di che trattasi e prendere contatti (tel. 0392 249436) per poter predisporre tempi e modalità di accertamenti il cui esito potrà condizionare le previsioni progettuali;

- La ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori a questa Soprintendenza e a fine lavori dovrà essere inviata una relazione descrittiva con ampia documentazione fotografica delle opere realizzate;

- Il progetto approvato dovrà essere realizzato nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici ed alle modifiche indicate;

- Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mano. L'intervento comporta asservimento delle aree al fabbricato per la potenzialità edificatoria utilizzata in progetto e la destinazione d'uso, per cui verrà trascritto ai sensi dell'art. 2643 del Codice Civile nei pubblici Registri Immobiliari di Ragusa a cura e spese del destinatario. Il ritiro dell'atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti;

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modica che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli



interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.

ART. 5

Fanno parte integrante del presente atto i sottodescritti n. 03 elaborati vidimati dal Settore Urbanistica del Comune di Modica, i quali vengono presi in consegna dal richiedente:


Tav. 1 - Planimetria del Lotto - Piante - Prospetti - Sezioni; Tav. 2 - Computo Piani Volumetrico; Tav. 3 - Relazione Tecnica.

Il presente provvedimento si compone di n. 07 pagine e n. 09 righe alla 08ª.

Modica li. - 5 OTT. 2020

Il Responsabile del procedimento

Geom. Corrado Caruso



Il Responsabile del Settore

Geom. Vincenzo Terranova



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 29 DIC. 2020 l'originale del presente provvedimento e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in essa contenute e obbligarsi all'osservanza delle stesse cui il rilascio del presente è subordinato.

29 DIC. 2020



Il Dichiarante

